



Copia

**COMUNE DI SAN RUFO**  
Provincia di Salerno

**DELIBERA N. 17 DEL 22/10/2014**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Imposta Unica Comunale (IUC) - componente TARI (Tassa sui rifiuti) - Piano Finanziario e determinazione rate e tariffe per l'anno 2014.</b>
-----------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria e in Prima convocazione.

<b>Nominativo e carica</b>	<b>Presente</b>
<b>MARMO Michele - Presidente</b>	<b>Sì</b>
<b>ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco</b>	<b>Sì</b>
<b>MARMO Angelo - Consigliere</b>	<b>Sì</b>
<b>AQUINO Maria Antonietta - Consigliere</b>	<b>Sì</b>
<b>BENVENGA Gianna Pina - Consigliere</b>	<b>Sì</b>
<b>CAPOZZOLI Antonio - Consigliere</b>	<b>No</b>
<b>MARMO Filippo - Consigliere</b>	<b>Sì</b>
<b>SETARO Gina - Consigliere</b>	<b>Sì</b>
<b>SELLARO Mario - Consigliere</b>	<b>Sì</b>
<b>MURARO Giuseppe Mario - Consigliere</b>	<b>No</b>
<b>MARMO Antonio - Consigliere</b>	<b>Sì</b>
<b>Totale Presenti</b>	<b>9</b>
<b>Totale Assenti</b>	<b>2</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - **Dott. Franco TIERNO**.

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
Tecnico	In merito alla regolarità tecnica, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	01/10/2014	F.to:Dott.ssa Maria Lavecchia
Contabile	In merito alla regolarità contabile, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	01/10/2014	F.to:Dott.ssa Maria Lavecchia

**Premesso che** con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**Rilevato che** la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU (imposta municipale propria)**, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI (tributo servizi indivisibili)**, componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI (tributo servizio rifiuti)**, componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**Visto** il comma 704 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

**Visto** l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89 ;

**Tenuto conto** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**Visti**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014):

**682. Con regolamento** da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) **per quanto riguarda la TARI:**

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) **per quanto riguarda la TASI:**

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi

costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione**, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 688. Il versamento della TASI è effettuato**, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI**, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Il versamento della prima rata della TASI** è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, **alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta**; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, **nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.** L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. **A decorrere dall'anno 2015**, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. **Per il solo anno 2014**, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, **il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014**; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, **esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014**, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. **Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014**, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per

ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

- 689.** Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
- 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune**, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 691. I comuni possono, in deroga** all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
- 692.** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

**Visto** il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «**Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche**», convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)**;

**Tenuto conto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- **disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.**

**Visto** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:

“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

### **Visti** gli allegati

- Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014;
- prospetti relativi alle Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti);

**Ritenuto** dover procedere all'approvazione dei citati elaborati tecnico contabili;

### **Visti**

- ✓ il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013(G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014;
- ✓ il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014(G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;
- ✓ il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014(G.U. n. 99 del 30 aprile 2014) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2014 è stato differito al 31 luglio 2014;
- ✓ l'art. 2-bis D.L. 6 marzo 2014, n. 66, convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2014 è stato differito al 31 luglio 2014;
- ✓ il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014(GU n. 169 del 23 luglio 2014) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2014 è stato differito al 30 settembre 2014;

### **Visti:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; ed in particolare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1
- il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente **Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi**;
- il vigente Statuto Comunale;

**Preso atto che** l'adozione del presente atto è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi, dell'art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Con** n. 7 voti a favore(consiglieri di maggioranza), nessun voto contrario e n. 2 astenuti (consiglieri di minoranza) espressi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

## **delibera**

- 1) **la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale s'intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) **di approvare** l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014;
- 3) **di approvare** le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ;
- 4) **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda al **Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)** approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 22 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge;
- 5) **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **entro il 30 ottobre 2014**, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 6) **di dare atto che** la materia rientra nella competenza del Servizio Economico e Finanziario e del Settore Tecnico, che daranno esecuzione al presente atto deliberativo ed agli adempimenti consequenziali e connessi, con propri atti e determine;
- 7) **di trasmettere** copia del presente atto deliberativo:
  - all'Albo Pretorio on line

- ai capigruppo consiliari(con elenco)
- al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
- al Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale

.....in prosecuzione di seduta.....

## Il Consiglio Comunale

**Udito** il Sindaco che propone di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto per rendere immediatamente operativa l'attività amministrativa

**Con** n. 7 voti a favore(consiglieri di maggioranza), nessun voto contrario e n. 2 astenuti (consiglieri di minoranza) espressi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

## delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

**IL PRESIDENTE**  
*F.to: (Michele MARMO)*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to: (Franco TIERNO)*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet <http://www.comune.sanrufo.sa.it/> il 29/10/2014 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.

San Rufo, li 29/10/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to:(Franco TIERNO)*

---

**ESEGUIBILITÀ**

[        ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to:(Franco TIERNO)*

---

*E' copia conforme all'originale per uso amministrativo*

San Rufo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to: (Franco TIERNO)*